

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240/2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 24;

RICHIAMATO lo Statuto del GSSI;

RICHIAMATO il "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010" del GSSI nel testo emanato con D.R. n. 163/2019;

CONSIDERATO il parere favorevole delle modifiche al testo del Regolamento summenzionato espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 luglio 2021;

CONSIDERATA l'approvazione delle modifiche al testo del Regolamento summenzionato deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 1 luglio 2021;

DECRETA

Art. 1 – Viene emanato il "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010", nel testo allegato al presente decreto;

Art. 2 – Le procedure di concorso già bandite e in corso di svolgimento alla data di emanazione del presente Regolamento restano disciplinate dalle disposizioni contenute nel testo del Regolamento vigente alla data di emanazione del bando di concorso.

Art. 3 – Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI;

L'Aquila, 5 luglio 2021

IL RETTORE

Prof. Eugenio Coccia



COCCIA EUGENIO
GRAN SASSO SCIENCE
INSTITUTE
LEGALE
RAPPRESENTANTE
05.07.2021 10:35:51
UTC

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI
DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento, emanato nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11/03/2005) e della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato), disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Gran Sasso Science Institute (nel seguito GSSI) e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.
3. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni sulla base di quanto previsto all'art. 24, comma 9, della Legge n. 240/2010.

Articolo 2

Tipologie contrattuali

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:
 - contratti di cui alla lett. a), comma 3, dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti "di tipo a");
 - contratti di cui alla lett. b), comma 3, dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, di seguito

denominati contratti “di tipo b)”.

2. I contratti di tipo a) hanno durata triennale e sono prorogabili per due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e didattiche svolte, effettuata sulla base di modalità procedurali, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tali contratti possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

3. I contratti di tipo b) hanno durata triennale, non sono rinnovabili, fatte salve disposizioni legislative di carattere straordinario, e sono riservati a candidati che hanno usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente, di:

- a) contratti di ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005;
- b) contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) di cui al precedente comma 2;
- c) assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 e s.m.i.;
- d) assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010;
- e) borse post-dottorali ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 398/1989;
- f) analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Articolo 3

Programmazione e copertura finanziaria

1. Sulla base delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale del GSSI, le procedure di attivazione dei contratti di cui al presente regolamento sono avviate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

2. È possibile altresì attivare posizioni di ricercatore a tempo determinato provvedendo con risorse aggiuntive esterne al bilancio del GSSI, derivanti da programmi di ricerca comunque finanziati ovvero con specifiche risorse a carico di altri soggetti pubblici o private derivanti da convenzioni pluriennali, stipulate preliminarmente all’indizione delle procedure di selezione, che siano di durata e importo non inferiore a quella del contratto, comprensivi di tutti gli oneri a carico del GSSI per il ricercatore di tipo a) e di importo non inferiore al costo quindicennale del contratto per il ricercatore di tipo b), inclusi gli oneri complessivi, ivi compresa la totalità degli oneri di carattere previdenziale e assistenziale a carico del GSSI, derivanti dall’inquadramento nei ruoli di professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010.

TITOLO II

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Articolo 4

Procedure di attivazione

1. Le proposte di bandi di selezione per i contratti di ricercatore a tempo determinato da attivare sono adottate con apposita delibera del Senato Accademico, che deve indicare:

- a. il numero e la tipologia dei contratti da attivare ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento e il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito del ricercatore, fermo restando che per i contratti di tipo b) l'impegno è a tempo pieno;
- b. per i soli contratti di tipo a) e/o gravanti su finanziamenti esterni, l'eventuale programma/progetto di ricerca a cui è collegato il contratto e il relativo responsabile scientifico, se presente;
- c. uno o più settori concorsuali e uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d. i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
- e. le specifiche funzioni richieste (di ricerca, didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti), che andranno indicate nel bando e che saranno oggetto del contratto;
- f. per i soli contratti di tipo b), il trattamento economico proposto;
- g. l'indicazione dei fondi sui quali graverà la spesa con attestazione della relativa copertura finanziaria;
- h. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
- i. la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza.

2. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, sulla base della programmazione triennale e accertata la copertura finanziaria, approva le proposte di procedure pubbliche di selezione per i contratti di ricercatore a tempo determinato.

Articolo 5

Reclutamento mediante procedure di selezione e bandi

1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura selettiva è emanato con decreto rettorale pubblicato sul sito web del GSSI, nonché, sotto forma di avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui portali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il numero e la tipologia dei contratti di ricercatore a tempo determinato da attivare e il relativo regime di impegno;

- b. l'Area scientifica di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - c. nel caso dei ricercatori di tipo a) e/o gravanti su finanziamenti esterni, l'eventuale programma/progetto di ricerca a cui è collegato il contratto e il relativo responsabile scientifico, se presente;
 - d. uno o più settori concorsuali e uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - e. i requisiti di ammissione alla procedura in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
 - f. il termine e le modalità di presentazione, per quanto possibile telematica, delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
 - g. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - h. i punteggi massimi attribuibili ai titoli e alle pubblicazioni secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. c) del presente regolamento;
 - i. la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza;
 - j. le modalità di espletamento della selezione;
 - k. l'eventuale possibilità che la commissione si avvalga di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti esterni alla commissione medesima;
 - l. informazioni sulle specifiche funzioni richieste (di ricerca, didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti), che saranno oggetto del contratto, nonché sui diritti e doveri dei ricercatori e sul relativo trattamento economico e previdenziale.
3. È facoltà del GSSI pubblicare un estratto in lingua inglese del bando allo scopo di garantirne la massima diffusione in ambito internazionale.
4. È facoltà del GSSI predisporre un sistema online per la presentazione delle candidature per la partecipazione alla procedura selettiva.

Articolo 6

Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 3, del presente regolamento per quanto riguarda le candidature a posizioni di ricercatore a tempo determinato con contratto di tipo b), sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione per contratti sia di tipo
 - a) sia di tipo b) i candidati, italiani o stranieri, che contestualmente:
 - a. siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b. abbiano svolto almeno due anni (anche non continuativi) di documentata attività di ricerca post-

dottorale presso università o enti di ricerca italiani o stranieri.

2. I requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.

3. Non possono partecipare alle procedure di selezione:

a. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

b. coloro che siano stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso il GSSI e altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

c. ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 240/2010, coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso ovvero un rapporto di coniugio con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione ovvero con un professore di ruolo del GSSI appartenente all'Area Scientifica di afferenza, con il titolare dei fondi e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento, nel caso di posti finanziati in tutto o in parte su fondi esterni, con qualsiasi persona che ricopra cariche sociali o direttive, che abbia qualsiasi rapporto di natura contrattuale o professionale con la società o con l'ente che finanzia anche parzialmente il posto.

Articolo 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice della selezione è nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito web del GSSI.

2. La commissione, composta da tre membri indicati dal Consiglio di Istituto, di cui almeno uno esterno al GSSI, è costituita da almeno un professore di prima fascia e da non più di un professore di seconda fascia, in servizio attivo presso università italiane afferente al settore concorsuale o ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando. Uno dei membri può essere scelto tra studiosi di elevato profilo scientifico, esperti sulle tematiche oggetto del bando operanti in Italia o all'estero presso atenei e istituzioni di ricerca di paesi OCSE. Per le istituzioni di ricerca italiane si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 218/2016.

3. Ai sensi della Raccomandazione 11/03/2005 n. 251 della Commissione delle Comunità Europee, nella costituzione della commissione deve essere garantita, di norma, la rappresentanza di genere.

4. Per la nomina della commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
5. Il decreto rettorale di nomina individua il presidente e il segretario verbalizzante.
6. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
7. La commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, nel rispetto dei regolamenti interni del GSSI. L'utilizzo dello strumento telematico dovrà essere autorizzato con decreto del Rettore.
8. La commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato dal Rettore per un massimo di sessanta giorni per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 8

Modalità di svolgimento delle procedure di selezione

1. La selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a. valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio complessivo sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN e in coerenza con l'eventuale programma/progetto di ricerca e con le funzioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. 1) del presente regolamento. Tale valutazione preliminare è finalizzata all'individuazione dei candidati comparativamente più meritevoli da ammettere alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi a partecipare alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione di cui alla successiva lettera b);
 - b. discussione pubblica, con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi a sostenerla. Tale discussione, alla quale i candidati sono convocati con almeno quindici giorni di preavviso, non è oggetto di valutazione, ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica. Nel caso in cui il bando richieda la conoscenza di una lingua straniera, contestualmente alla discussione sarà svolta una prova orale volta ad accertarne l'adeguata conoscenza. A tal fine è facoltà della commissione effettuare la discussione pubblica nella lingua straniera di cui il

bando richiede la conoscenza. Il diario di svolgimento della discussione pubblica e l'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenerla sono pubblicati sul sito web del GSSI. La discussione può svolgersi in modalità telematica, attraverso idonei strumenti di connessione audio-video.

c. valutazione dei singoli candidati da parte della commissione giudicatrice con attribuzione di un punteggio ai titoli e alle singole pubblicazioni presentate dai candidati, a seguito della discussione pubblica. A tal fine la commissione dispone di 100 punti, di cui:

- una parte non superiore a 45 punti è riservata alla valutazione dei titoli. In coerenza con la Carta Europea dei Ricercatori, la commissione riserva una voce di tale punteggio alla valutazione della mobilità dei ricercatori, valorizzando i candidati che abbiano svolto il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, e l'attività di ricerca postdottorale in istituzioni diverse tra loro;

- una parte non inferiore a 55 punti è riservata alla valutazione delle pubblicazioni.

Perché la valutazione possa essere considerata positiva, i candidati devono conseguire un punteggio di almeno 70 punti su 100, nonché superare la prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera di cui alla precedente lettera b) eventualmente prevista dal bando.

2. La commissione giudicatrice, terminate le valutazioni anche comparative dei candidati in base ai criteri e parametri stabiliti nella riunione preliminare, sulla base dei punteggi conseguiti dai singoli candidati e tenuto conto di quanto previsto al comma 1, lett. c) del presente articolo, redige la graduatoria di merito finale e, in base alla stessa, individua il candidato più meritevole il cui nominativo sarà proposto per l'eventuale chiamata. Non sono ammessi scorrimenti di graduatoria.

Articolo 9

Atti della procedura

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione, di cui fanno parte integrante e necessaria: i giudizi collegiali espressi nell'eventuale fase di valutazione preliminare e comparativa tra i candidati antecedente alla discussione pubblica, i punteggi attribuiti ai titoli e alle singole pubblicazioni dei candidati che l'hanno sostenuta e l'esito dell'eventuale accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando.

2. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della commissione. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, rinvia motivatamente gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

3. Il decreto di approvazione degli atti con l'indicazione del candidato più meritevole è pubblicato sul sito web del GSSI e viene trasmesso al Consiglio di Istituto ai fini dell'eventuale chiamata.

4. La stipula del contratto resta comunque subordinata alla delibera di chiamata di cui al successivo

art. 10.

Articolo 10

Chiamata

1. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Istituto formula la proposta di chiamata del candidato risultato più meritevole, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia. La proposta è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
2. In caso di impossibilità o non volontà da parte del soggetto chiamato, ai sensi del precedente comma 1, di stipulare il contratto o di prendere servizio entro tre mesi, il Rettore ne decreta la decadenza dal diritto di chiamata.

Articolo 11

Reclutamento di ricercatori per chiamate dirette

1. In deroga alle procedure di selezione previste dal presente regolamento, il GSSI può altresì stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato sia di tipo a) sia di tipo b) con soggetti che siano destinatari di chiamata diretta, in applicazione dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i.

Articolo 12

Procedura di proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo a)

1. La richiesta di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato è proposta dal Senato Accademico, con il consenso dell'interessato, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto e deve essere motivata con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica.
2. La valutazione dell'attività svolta dal ricercatore ai fini della proroga è effettuata da un'apposita commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Consiglio di Istituto, costituita da tre componenti scelti tra esperti della materia, di cui almeno un docente di prima fascia appartenente allo stesso settore scientifico concorsuale e, ove specificato, allo stesso settore scientifico disciplinare del ricercatore.
3. La commissione, sulla base di una relazione dettagliata predisposta dal ricercatore, valuta l'attività di ricerca e didattica svolta con riferimento a quanto stabilito nel contratto per cui è proposta la proroga. L'esito di tale valutazione risulta da apposito verbale redatto collegialmente dalla commissione e trasmesso al Rettore.
4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente al verbale di valutazione della commissione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottare entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Articolo 13

Valutazione del ricercatore titolare di contratto di tipo b) ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato

1. La valutazione dei ricercatori titolari di contratti di tipo b) ai fini dell'inquadramento nei ruoli di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, è disciplinata dal "Regolamento per la disciplina del reclutamento dei professori di I e di II fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i.", a cui si fa rinvio.

Articolo 14

Stipula del contratto e periodo di prova

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene, a seguito della delibera di chiamata di cui al precedente art. 10, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, sottoscritto dal contrattista e dal Rettore del GSSI, che deve riportare tra l'altro le seguenti indicazioni:

- a. la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- b. l'area di afferenza;
- c. il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare;
- d. le prestazioni di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate al contrattista, specificando altresì il regime di impegno (tempo pieno o definito) e fermo restando che per i contratti di tipo b) l'impegno è a tempo pieno;
- e. il trattamento economico, previdenziale e assistenziale;
- f. il periodo di prova, secondo quanto previsto dal successivo comma 3;
- g. le modalità e la frequenza della verifica dell'attività svolta.

2. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto, invita il destinatario a presentare, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella indicata nel bando. L'interessato sarà invitato, altresì, a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.

3. Il ricercatore a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di sei mesi effettivi di servizio. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Articolo 15

Diritti e doveri dei ricercatori a tempo determinato, svolgimento del rapporto di lavoro e modalità di verifica dell'attività svolta

1. I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi accademici competenti in base alle necessità del GSSI, secondo quanto indicato dal contratto, anche con riferimento al regime di impegno, dal presente regolamento e dalla normativa interna del GSSI. In particolare:

- relativamente all'attività di ricerca, i ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore Scientifico dell'Area di afferenza e, se presente, con il responsabile del progetto/programma di ricerca in riferimento agli aspetti organizzativi del progetto/programma stesso;
- relativamente all'impegno didattico frontale, esso è definito dagli organi accademici competenti di norma in sede di programmazione delle attività didattiche annuali.

2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito.

3. I ricercatori a tempo determinato di tipo a) possono variare il regime di impegno previsto nel contratto iniziale, previa autorizzazione del Rettore.

4. I ricercatori a tempo determinato svolgono la propria attività in strutture del GSSI o in strutture di ricerca convenzionate previa autorizzazione del Rettore, sentito il Direttore Scientifico dell'Area. A tal fine ad essi è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso il GSSI. Qualora, il ricercatore debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso il GSSI.

5. I ricercatori a tempo determinato possono accedere ai fondi per il finanziamento della ricerca interna secondo le regole vigenti presso il GSSI.

6. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti ad attestare l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta secondo modalità stabilite dal GSSI. La mancata osservanza di queste regole costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 16

Regime delle incompatibilità

1. La titolarità dei contratti di cui al presente regolamento è incompatibile:

a. con ciascuna delle situazioni di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento;

b. con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari,

dottorati di ricerca, specializzazioni mediche, in Italia o all'estero;

c. con la titolarità di assegni di ricerca ovvero di borse post-dottorali o in generale di qualsiasi borsa o assegno, di studio o di ricerca, conferiti anche da enti terzi in Italia o all'estero fatte salve, previa autorizzazione del Rettore, borse di studio integrative per svolgere attività di ricerca all'estero per un periodo cumulativamente non superiore ad un anno;

d. con la titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri; sono fatte salve le ipotesi in cui gli ordinamenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, a cui gli interessati eventualmente appartengano, prevedano la possibilità che essi siano collocati in posizione di aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali e assistenziali, ovvero di fuori ruolo o analoga posizione per un periodo corrispondente all'intera durata del contratto;

e. nel solo caso di ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, con lo svolgimento di attività libero professionali;

f. con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 297/99;

g. con contratti stipulati a qualsiasi titolo con il GSSI.

2. L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo di cui ai precedenti commi, deve sussistere, oltre che durante lo svolgimento della procedura di selezione nei casi di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento, al momento della decorrenza del contratto e, esclusa l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 3 lett. c), deve permanere per l'intera sua durata.

3. Per quanto riguarda lo svolgimento di eventuali ulteriori attività o incarichi, conferiti ai ricercatori a tempo determinato da soggetti terzi, che non rientrino nelle tipologie di cui al precedente comma 1, trova applicazione la disciplina delle incompatibilità prevista dalla normativa, anche interna, per i professori e ricercatori universitari.

Articolo 17

Decadenza, risoluzione, recesso

1. Decadono dal diritto all'attivazione del contratto coloro che entro il termine fissato non si presentino e non diano luogo alla relativa stipula, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

2. Il recesso dal contratto può avvenire, anche trascorso il periodo di prova di cui all'art. 14, comma 3, del presente regolamento e fino al termine di scadenza, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il trattatista è tenuto a dare comunicazione scritta al GSSI con un preavviso di almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenerne al dipendente

un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il recesso da parte del GSSI è esercitato dal Rettore su parere del Senato Accademico, previa presentazione di una motivata richiesta del responsabile del programma di ricerca o del Direttore Scientifico.

3. La risoluzione del rapporto di lavoro del contrattista può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, tra cui figura l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del contrattista. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal responsabile del programma di ricerca, se presente, ovvero dal Direttore Scientifico dell'Area, al Rettore. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:

- annullamento di una delle fasi della procedura che ne costituisce il presupposto;
- ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
- violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.

4. La risoluzione del rapporto di lavoro è disposta dal Rettore, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il pagamento del compenso sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Articolo 18

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo a) spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Ai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo b) spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino ad un massimo del 30%, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base della qualificazione e della carriera pregressa, in particolare tenendo conto dei periodi di servizio svolti all'estero.

2. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il GSSI e il ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

4. Il GSSI provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Articolo 19

Riservatezza e proprietà intellettuale

1. Nel caso di ricerca finanziata da terzi, il ricercatore a tempo determinato svolge la propria attività di ricerca impegnandosi a tenere riservati i procedimenti, le informazioni, i metodi e i risultati, anche intermedi. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato dia luogo a opere dell'ingegno oggetto di diritto di brevetto, trova applicazione il D. Lgs. n. 30/2005 recante il Codice della Proprietà industriale (art. 65), nonché la legislazione applicabile. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato dia luogo a opere dell'ingegno oggetto di diritto d'autore, trova applicazione la Legge n. 633/1941. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato sia finanziata in tutto o in parte da soggetti terzi, alle opere dell'ingegno si applica altresì la specifica disciplina prevista dalla legge e/o dall'atto di finanziamento (convenzione, contratto, donazione, atto amministrativo etc.), come indicata nel contratto individuale di lavoro. Il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al responsabile del programma di ricerca i risultati rilevanti ai fini del presente comma.

2. Ove non diversamente previsto dalle legge, dai regolamenti o dal contratto, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui procedimenti, le informazioni, i metodi e i risultati ottenuti nel corso delle attività svolte, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali brevettabili o meno, modelli, know-how, dati e raccolte di dati, appartengono in via esclusiva al GSSI che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale inalienabile del ricercatore ad essere riconosciuto autore o inventore.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore del GSSI ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.

